



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 luglio 2016
(OR. en)

11249/16

AVIATION 152

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D046141/01
Oggetto:	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del XXX che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D046141/01.

All.: D046141/01



Bruxelles, **XXX**
[...] (2016) **XXX** draft

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha notificato l'intenzione di concedere un'approvazione in deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, contenute nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione². La deroga prevista, notificata dalla Francia il 24 luglio 2015, riguarda il punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, i servizi della Commissione hanno valutato la necessità della deroga proposta e il livello di sicurezza da essa derivante in base a una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito "l'Agenzia").
- (3) A norma del punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione non può essere installato alcun componente che non si trovi in una condizione soddisfacente e la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente, e che non sia contrassegnato in conformità all'allegato I (parte 21), capitolo Q, se non altrimenti specificato nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012³, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

- (4) Nella sua notifica la Francia ha spiegato che il proprietario francese di un aeromobile YMF5C ha l'intenzione di acquistare e installare in tale aeromobile un motore, segnatamente il motore P/N (modello) R755B2M, numero di serie 17819.
- (5) Gli aeromobili YMF5C sono prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation, un'organizzazione con sede negli Stati Uniti che detiene il certificato di omologazione EASA.IM.A.055. La WACO Classic Aircraft Corporation è in possesso del certificato di produzione n. 328CE della FAA, che approva la produzione del tipo di aeromobile in questione. Gli aeromobili YMF5C sono dotati di motori R755B2M, per i quali l'AIR REPAIR detiene il certificato di omologazione EASA.E.092. Tale organizzazione fornisce al costruttore degli aeromobili motori destinati all'installazione negli aeromobili. Dato però che l'AIR REPAIR non è in possesso di un'approvazione della produzione, non può fornire ad altri clienti motori corredati di moduli di riammissione in servizio. Sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Agenzia, l'AIR REPAIR non è interessata ad ottenere un'approvazione della produzione o un'approvazione parte 145 dell'AESA.
- (6) La DGAC (direzione generale francese dell'aviazione civile) ritiene che l'installazione in Francia, effettuata da personale qualificato, di un motore fornito da un costruttore di aeromobili senza modulo 1 dell'AESA o equivalente corrisponda alle operazioni effettuate nella linea di produzione degli aeromobili. Essa dichiara inoltre che, in base alle informazioni fornite dal costruttore dell'aeromobile, non sussiste alcuna differenza tecnica con la rimozione/installazione del motore attualmente installato.
- (7) La DGAC giustifica il fatto che un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme di attuazione è raggiunto con l'installazione di un motore senza modulo 1 dell'AESA o equivalente in base alla dichiarazione del costruttore di aeromobili, attestante che il motore in questione è analogo a quello che verrebbe installato nella propria linea di produzione. Il costruttore di aeromobili ha confermato che il manuale di manutenzione dell'aeromobile YFMFAMM-1 rev. F contiene le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione del motore.
- (8) L'Agenzia ha altresì contattato la FAA (amministrazione federale per l'aviazione) per assicurarsi che essa non si opponga alle misure descritte dalla Francia, che non sono conformi ai vincoli sulle esportazioni nell'UE degli Stati Uniti, come specificato nell'accordo bilaterale in materia di sicurezza aerea. La FAA ha dato il suo accordo sulle condizioni dell'esenzione.
- (9) In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il 24 settembre 2015, la Commissione ha concluso che la deroga proposta garantirebbe un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (10) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può concedere una deroga proposta deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che avrebbero inoltre la facoltà di applicare la misura in oggetto. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza

richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sull'applicazione della misura, qualora la applichino, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché tale applicazione potrebbe produrre effetti al di fuori degli Stati membri che concedono la deroga.

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia può concedere approvazioni, in deroga al punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, ai proprietari di aeromobili YMF5C prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation, che intendono acquistare e installare sui loro aeromobili motori R755B2M, in base alla dichiarazione del costruttore dell'aeromobile attestante che i motori sono analoghi a quelli che verrebbero installati nella propria linea di produzione, purché il manuale applicabile di manutenzione dell'aeromobile contenga le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione del motore.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la misura di cui all'articolo 1. Gli Stati membri che applicano tale misura lo notificano alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione